



Testo a fronte

Legge Regionale 8 luglio 2002, n.24

“Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare”

Proposta di legge n.123/10^

“Integrazioni alla legge regionale n.24 del 2002
(Valorizzazione delle produzioni agroalimentari)”

Legge Regionale 8 luglio 2002, n.24
“Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare”

Proposta di legge n.123/10[^]
“Integrazioni alla legge regionale n.24 del 2002
(Valorizzazione delle produzioni agroalimentari)”

Art. 3
Aiuti alle attività di servizio e supporto ai sistemi produttivi

1. La Giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti alle attività di servizio e supporto organizzativo ai sistemi produttivi. Gli aiuti alle attività di servizio e supporto organizzativo ai sistemi produttivi possono avere le seguenti finalità:

- a) costituzione, avviamento e ampliamento delle forme organizzate dei produttori agricoli e zootecnici;
- b) sviluppo delle produzioni agricole di qualità;
- c) servizi di assistenza tecnica;
- d) aiuti per lo svolgimento di attività di servizi da parte delle imprese agricole nei confronti delle altre imprese e delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 3
Aiuti alle attività di servizio e supporto ai sistemi produttivi

1. La Giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti alle attività di servizio e supporto organizzativo ai sistemi produttivi. Gli aiuti alle attività di servizio e supporto organizzativo ai sistemi produttivi possono avere le seguenti finalità:

- a) costituzione, avviamento e ampliamento delle forme organizzate dei produttori agricoli e zootecnici;
- b) sviluppo delle produzioni agricole di qualità;
- c) servizi di assistenza tecnica;
- d) aiuti per lo svolgimento di attività di servizi da parte delle imprese agricole nei confronti delle altre imprese e delle Pubbliche Amministrazioni.

1 bis. Per consentire la piena attuazione nel territorio regionale delle disposizioni di cui all’art.2 della legge 28 ottobre 1999, n.410, ed in particolare al fine di sostenere progetti di ricerca, innovazione e sviluppo dell’agricoltura calabrese, la Regione, conformemente al Reg. CE n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 può sostenere progetti di valorizzazione delle produzioni agroalimentari proposti dai soggetti di cui all’articolo 9 della Legge 23 luglio 2009, n.99 operanti in Calabria.

1 ter. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la competente Direzione del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione emana uno o più avvisi pubblici che, in ossequio alle vigenti normative in materia di contabilità pubblica ed in attuazione dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241, stabiliscono criteri e

<p align="center">Legge Regionale 8 luglio 2002, n.24 “Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare”</p>	<p align="center">Proposta di legge n.123/10^ “Integrazioni alla legge regionale n.24 del 2002 (Valorizzazione delle produzioni agroalimentari)”</p>
	<p>modalità di presentazione, approvazione e finanziamento dei progetti di cui al precedente comma.</p> <p>1 quater. I soggetti di cui al comma 1 bis possono utilizzare le risorse a sostegno dei progetti ivi previsti anche per interventi di riorganizzazione aziendale funzionali all’efficientamento dei servizi per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari anche avvalendosi di interventi creditizi operati da Fincalabra s.p.a.</p>